



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA
LOMBARDIA
Ufficio della Fiscalità generale

RACCOMANDATA A/R

Milano 22 NOV. 2001

Sig. Casamenti Raffaele
via Bergamo, 19
24048 Treviolo - frazione Curnasco - (Bg)

Prot. 108506/01

E, p.c. Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo
L.go Belotti, 3
24100 Bergamo (Bg)

Rif. Vs nota del 1.8.2001, prot.
n.72778/01

Assegnazione → QV

Oggetto: Interpello ordinario - art. 11 della L. n. 212/00 - IRPEF - Rimborso delle spese agli affidatari di minori ex art. 80, L. n. 184/83.

Con la nota trasmessa alla scrivente per competenza dall'Ufficio locale in indirizzo, e pervenuta in data 6 agosto 2001, sono stati chiesti chiarimenti in merito al corretto comportamento da tenere ai fini fiscali in conseguenza di quanto disposto dall'art. 80 della L. n. 184 del 04/05/1983, come sostituito dall'art. 38, comma 1, L. 28 marzo 2001, n. 149.

In particolare, è stato esposto quanto segue:

Alla S.V., lavoratore dipendente, coniugato e con figli minorenni, è stata affidata, con provvedimento del Tribunale dei Minori competente, una minore di anni 16 in situazione di disagio, ai sensi della L. n. 184/83. L'affidamento eterofamiliare, pur essendo provvisorio, non ha una precisa scadenza, e, probabilmente, continuerà fino al compimento della maggiore età della ragazza.

A fronte delle spese sostenute per la minore, l'istante riceve un "rimborso forfetario" consistente in un assegno mensile che ammonta, mediamente, a L. 900.000. Detto assegno, da intendersi quale forma di sostegno economico diretto alla minore, è intestato all'affidatario.

Tanto premesso, l'istante ha chiesto se, a parere della scrivente, oltre a beneficiare della detrazione per i figli a carico di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 916/86, anche con riferimento alla

inoltre affidatagli, debba evidenziare, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, le somme percepite a titolo di "rimborso forfetario delle spese".

Si osserva, al riguardo, che non vi è alcun dubbio sulla spettanza della citata detrazione per familiari a carico, atteso il disposto del vigente art. 80, c. 2, della L. n. 184/83:

"Le disposizioni di cui all'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, [...] si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1".

In merito alla rilevanza fiscale, delle somme percepite dall'istante a titolo "di rimborso forfetario delle spese", si è dell'avviso che lo stesso costituisca un modo per sostenere gli affidatari su determinazione delle Regioni competenti ai sensi del comma 4 del più volte citato art. 80.

Occorre, quindi, verificare se gli importi per ciò conseguiti dalla S.V. siano riconducibili in una delle categorie di reddito indicate all'art. 6 del Tuir.

Al riguardo, si rappresenta che detti importi non appaiono rientrare in alcuna delle suindicata categorie e, in particolare, non risultano derivare "dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere" di cui all'art. 81, lett. l) del Tuir.

Pertanto, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, la S.V. non dovrà indicare l'ammontare dei rimborsi in oggetto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DOTT. MASSIMO ORSI